

Codice A1814B

D.D. 9 aprile 2025, n. 754

Autorizzazione idraulica n° 1911 per "Intervento urgente al km. 0 + 040 in Comune di Montechiaro e Montiglio Monferrato sul torrente Versa. S.P. n° 22B diramazione per Colcavagno", nei comuni di Montechiaro d'Asti e Montiglio Monferrato (AT). Richiedente: Provincia di Asti. Area Operativa - Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori Stradali.



ATTO DD 754/A1814B/2025

DEL 09/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1911 per “Intervento urgente al km. 0 + 040 in Comune di Montechiaro e Montiglio Monferrato sul torrente Versa. S.P. n° 22B diramazione per Colcavagno”, nei comuni di Montechiaro d’Asti e Montiglio Monferrato (AT). Richiedente: Provincia di Asti. Area Operativa - Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori Stradali.

Con nota n° 3912 in data 20/02/2025 (registrata al protocollo regionale con n° 7455/A1814B in data 20/02/2025) la Provincia di Asti, Area Operativa - Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori Stradali, con sede in Piazza Alfieri n° 33, 14100 – Asti, Codice Fiscale 80001630054 e Partita IVA 00876040056, presentava richiesta per rilascio di autorizzazione idraulica, per “Intervento urgente al km. 0 + 040 in Comune di Montechiaro e Montiglio Monferrato sul torrente Versa. S.P. n° 22B diramazione per Colcavagno”, nei comuni di Montechiaro d’Asti e Montiglio Monferrato (AT), nell’ambito del Progetto Definitivo-Esecutivo di ripristino delle sponde del Torrente Versa, e tale progetto ricade all’interno del Programma della Provincia di Asti di censimento, ispezione e messa in sicurezza dei ponti “D.MIT 123/2020 - anno 2021/2022 - Censimento, ispezione e interventi di messa in sicurezza dei ponti lungo le SS.PP. (S.P. 15/C -S.P. 22/B -S.P. 22/C)”.

Il progetto in esame prevede la realizzazione della difesa spondale sul Torrente Versa, lungo i tratti a valle ed a monte del Ponte su S.P. 22B, caratterizzati da forte erosione di sponda che compromettono la sicurezza delle aree circostanti. L’intervento consiste nella riprofilatura della sezione d’alveo al fine di riportarla nella sede originaria e, al contempo, nella realizzazione di una scogliera in massi ciclopici cementati di altezza totale di circa 5,00 m e paramento inclinato 1/1 per un tratto di lunghezza pari a 12,00 m a valle, e 12,00 m a monte del ponte sulla S.P. 22B. La difesa, realizzata in massi cementati, si rende necessaria per arrestare i processi erosivi e allontanare l’alveo della sponda. L’intervento prevede la riprofilatura dell’alveo, con ripristino delle sezioni trasversali coma da origine senza alcuna modifica alla sezione idraulica attuale. Il nuovo assetto prevede una larghezza del fondo alveo di 5,00 m e sponde con inclinazione 1/1. La ricalibratura delle sezioni dell’alveo comprende l’intrinseca pulizia e rimozione della vegetazione infestante che, ad oggi, ricopre le sponde fluviali, così da ridurre la resistenza al moto della corrente. Inoltre, è

prevista la rimozione di eventuali depositi di materiale inerte movimentati dal flusso idrico nel corso dei passati eventi di piena, specialmente in corrispondenza degli attraversamenti individuati nell'area oggetto di intervento. Al fine di garantire l'integrità e longevità delle soluzioni proposte, si prevede la realizzazione di scogliere in massi ciclopici atte alla protezione della nuova configurazione spondale e il corazzamento del fondo alveo, anch'esso con massi naturali. La dimensione dei massi da utilizzare in queste misure anti-erosive è stato calcolato affinché non vengano mobilitati dai deflussi di piena.

Poiché le opere da realizzarsi interferiscono con il corso d'acqua denominato Torrente Versa, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 81 è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 *“Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie”*.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali (progetto di fattibilità tecnica ed economica) costituiti da Relazione generale e tecnico descrittiva dell'opera, Corografia di inquadramento, Planimetria su ortofoto, Documentazione fotografica, Stato di fatto e Planimetria e sezioni opera in progetto, stilati dallo studio Masera Engineering Group S.r.l. con sede in corso Re Umberto n° 8 – 10121 – Torino (TO) ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con nota n° 7671 del 02/04/2025 inviata via PEC (ns. prot. n° 14090/A1814B del 02/04/2025) la Provincia di Asti inviava la seguente documentazione integrativa: Relazione generale e tecnico descrittiva dell'opera revisionata, Planimetria e sezioni opera in progetto revisionata, sempre stilati dallo studio Masera Engineering Group S.r.l.

Con Deliberazione del Presidente n° 65, in data 19/07/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere in oggetto.

Con nota n° 10087/A1814B del 10/03/2025, il Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti ha effettuato comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990 e dell'articolo 15 della Legge Regionale n° 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di pubblicazione dell'istanza.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che le opere di difesa spondale di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Le opere in oggetto non sono soggette alla fase di verifica della procedura di VIA (articolo 19 del Decreto Legislativo n° 152/2006), preso atto di quanto stabilito dalla D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 *“Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006”*, in particolare al suo Allegato che, al punto 3, evidenzia le tipologie progettuali non rientranti nella nozione di *“opere di canalizzazione e regolarizzazione dei corsi d'acqua”* ed in dette tipologie rientrano le difese spondali (scogliere, gabbionate, muri di sponda).

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, le opere in argomento sono ritenute ammissibili, nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Versa fermo restando l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento e

delle modalità di intervento di seguito riportate:

- ogni difesa spondale in massi ciclopici dovrà avere una sezione pseudo trapezia, realizzata prolungando la parte in elevazione della struttura, mantenendo la stessa inclinazione, fino ad impostare l'unglia di fondazione ad una profondità in valore assoluto di almeno 1,50 m rispetto alla locale quota minima di scorrimento delle acque del Torrente Versa e, comunque, ad una quota antiscalzamento; il piano di fondazione dovrà avere una larghezza minima di almeno 1,50 m;
- ogni difesa in massi ciclopici dovrà essere addossata alle sponde esistenti e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- le estremità delle difese dovranno essere raccordate o con le difese esistenti o essere risvoltate ed idoneamente immorsate nella sponda naturale;
- i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
- ogni difesa spondale dovrà essere rincalzata con materiale d'alveo per ricoprire la fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, all'ultimazione dei lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
- le inclinazioni delle scogliere dovranno avere una pendenza, a favore di stabilità, indicativamente non superiore ad 1/2;
- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità delle opere longitudinali dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, in particolare il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- gli scavi in alveo per la ricalibratura delle sezioni di deflusso non dovranno essere approfonditi oltre la quota locale del fondo alveo;
- dovrà essere evitata qualsiasi variazione al profilo di fondo alveo dell'intero tratto oggetto di ricalibratura, garantendo la salvaguardia delle fondazioni delle opere esistenti;
- ogni profilo dell'alveo oggetto di ricalibratura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dell'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde.

Ravvisata la necessità idraulica ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, considerato che l'intervento rientra anche tra le attività di manutenzione idraulica, il valore delle piante eventualmente tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*".

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n° 8-8111 "*Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n° 1-4046 e 14 giugno 2021 n° 1-3361*", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904, "*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*";

- visti gli art. 86 e 89 del Decreto Legislativo n° 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali";
- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale competente i Settori decentrati Opere Pubbliche e Difesa dell'Assetto Idrogeologico, ora Settori Tecnici regionali;
- visto l'art. 59 della Legge Regionale n° 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n° 112/98";
- vista la D.G.R. del 30/10/2020 n° 6-2173 "Approvazione del documento recante Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- visto il D.P.C.M. del 24/05/2001 (approvazione del P.A.I.) e s.m.i.;
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004;
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo n° 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 21/02/2013 e dal Regolamento Regionale n° 4/R del 06/07/2015;
- vista la Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013, articolo 18 ed Allegato A e s.m.i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004).;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 “*Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” la Provincia di Asti, Area Operativa-Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori Stradali, con sede in Piazza Alfieri n° 33, 14100 – Asti, Codice Fiscale 80001630054 e Partita IVA 00876040056, ad eseguire l’ “Intervento urgente al km. 0 + 040 in Comune di Montechiaro e Montiglio Monferrato sul torrente Versa. S.P. n° 22B diramazione per Colcavagno”, nei Comuni di Montechiaro d’Asti e Montiglio Monferrato (AT) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati tecnici allegati all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del Torrente Versa; il materiale di risulta proveniente dalla risagomatura delle sezioni e degli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nei tratti oggetto di sistemazione e nel caso in oggetto per la realizzazione di rilevati arginali. L'asportazione del materiale litoide in esubero è condizionata alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata da elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi) nel rispetto della D.G.R. n° 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 21-51107 del 09/02/2015;
- le sponde, l'alveo e le eventuali opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua (Torrente Versa), sia in caso di morbide che di piene;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena resta a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
 - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (in particolare articolo 37 bis, comma 2 del Regolamento Regionale di attuazione n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i.);
 - durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
 - il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4,00 m dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
 - durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicatione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n° 33-5174 del 12/06/2017;
 - è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'articolo 96, lettera c del Regio Decreto n° 523/1904;
 - la presente autorizzazione riguarda le sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e senza ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- ad ultimazione dei lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli

accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato dei luoghi, come da progetto;

- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* (e con un preavviso di almeno 10 giorni) l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- sarà onere del richiedente assicurare, sotto la propria responsabilità, in caso di maltempo e di diramazione di stati di allerta il presidio dell'area di cantiere adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica per tutta la durata dei lavori;
- è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e di piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli Enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" e s.m.i., svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene dei corsi d'acqua;
- nell'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo, in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbero materiale flottante o potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua o con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- l'autorizzazione si intende inoltre accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale della Provincia di Asti, Area Operativa-Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori Stradali dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- La Provincia di Asti, Area Operativa-Servizio Supporto Progettazione e Direzione Lavori Stradali è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare

deflusso delle acque;

- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato dovrà recepire le eventuali prescrizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 – DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, a seguito della nostra comunicazione trasmessa con nota n° 10085/A1814B del 10/03/2025;
- la presente autorizzazione ha **validità di 1 (uno) anno**, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idraulico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori ai sensi del Regolamento Regionale n° 10/R del 16 dicembre 2022 recante *“Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004). Abrogazione del Regolamento Regionale n°14/R del 6 dicembre 2004”*.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendesse necessario ai termini di legge attualmente in vigore.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari estensori
Giuseppe RICCA
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa